

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 656-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ORSINI)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro di grazia e giustizia**

(V. Stampato Camera n. 426)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 settembre 1992*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - È evidente la necessità di adottare misure idonee a far sì che l'ormai imminente abolizione di controlli sulla circolazione delle persone attraverso le frontiere comuni agli Stati membri delle Comunità europee, non comporti riflessi negativi per la sicurezza collettiva. A tal fine, fra l'altro, è necessario promuovere forme più efficaci di cooperazione fra le autorità dei vari Stati in rapporto alle procedure di estradizione.

Attualmente, il meccanismo di trasmissione delle domande di estradizione è alquanto complesso: l'istanza, corredata da idonea documentazione, è dapprima trasmessa dall'autorità giudiziaria richiedente al Ministero di grazia e giustizia, per essere, quindi, da questo inoltrata al Ministero degli affari esteri. L'Amministrazione degli Esteri provvede a sua volta ad inviare il plico, tramite corriere diplomatico, all'Ambasciata italiana territorialmente competente, la quale consegna i documenti all'autorità estera competente. Se si considera che, dal momento dell'arresto dell'estraddando, decorre un termine assai esiguo - 30 o 40 giorni, a seconda dei diversi accordi vigenti in tale campo - per la trasmissione della domanda di estradizione e della relativa documentazione, può agevolmente comprendersi come la tempestività dell'inoltro di tali atti sia essenziale. Di qui l'opportunità dell'utilizzazione dei sistemi di comunicazione rapida resi disponibili dal progresso tecnologico.

In tale contesto, l'accordo in oggetto, concluso a Donostia-San Sebastian il 26

maggio 1989 fra tutti gli Stati membri delle Comunità europee, introduce la possibilità per le «autorità centrali» di ciascun paese, che verranno designate al momento delle ratifiche, di utilizzare il «telefax» come mezzo di trasmissione delle domande di estradizione e della relativa documentazione. Per tutelare la certezza della provenienza delle comunicazioni e la riservatezza sui relativi contenuti, è prevista l'installazione, sugli apparecchi «telefax» abilitati, di apposito sistema crittografico. L'«autorità centrale» dello Stato richiedente l'estraddizione, a garanzia dell'autenticità dei documenti inviati, ne certificherà, nella domanda, la conformità agli originali, descrivendone altresì l'impaginazione.

In caso di contestazione, «l'autorità centrale» dello Stato interpellato potrà chiedere la produzione, entro un termine ragionevole, dei documenti in originale o in copia conforme da effettuare per via diplomatica o con altro mezzo da definire di comune accordo.

L'accordo in oggetto, integrando opportunamente le discipline pattizie che regolano l'estraddizione, potrà concorrere in modo rilevante al rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati delle Comunità europee, a tutto vantaggio dell'efficienza e della speditezza dell'amministrazione della giustizia.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

ORSINI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

10 dicembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ABIS)

11 dicembre 1992

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime,
per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.